

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:

1.° nel caso dell'articolo 46, all'ergastolo è sostituita la reclusione da uno a otto anni, e da tre a dodici, se l'ubbriachezza sia abituale; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita l'interdizione temporanea; e le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo;

2.° nel caso dell'articolo 47, all'ergastolo è sostituita la reclusione non minore dei dieci anni, e non minore dei diciotto, se l'ubbriachezza sia abituale; e le altre pene sono applicate con la diminuzione della metà, e, se l'ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di un terzo.

Se l'ubbriachezza sia abituale, la pena restrittiva della libertà personale può essere fatta scontare in uno stabilimento speciale.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del reato o per preparare una scusa.

49. Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1.° per disposizione della legge, o per ordine, che era obbligato ad eseguire, dell'Autorità competente;

2.° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta;

3.° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e immi-

nente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel numero 1°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine di un pubblico ufficiale costituisca reato, la pena stabilita per il medesimo è applicata al pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

50. Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente, ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla necessità, è punito con la detenzione per un tempo non inferiore ai sei anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione alla reclusione e l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii all'interdizione perpetua.

51. Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo.

Se la provocazione sia grave, all'ergastolo è sostituita la detenzione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la detenzione e all'interdizione perpetua dai pubblici ufficii l'interdizione temporanea.